

COMUNE DI SENIGALLIA

Rep. 22567

PROVINCIA DI ANCONA

---oOo---

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA’ INTEGRATA PREVISTI
NEL PROGETTO FA.MO.SE. –COFINANZIATO DAL PROGRAMMA
SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-
SCUOLA E CASA-LAVORO PROMOSSO DAL MINISTERO
DELL’AMBIENTE.**

CUP: H19F19000200003 - CIG: 9176361CA4 .

Ditta: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TIER MOBILITY SE .

Importo contrattuale: euro 395.337,40 oltre I.V.A.

---oOo---

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di luglio nella Residenza Comunale, avanti a me, Dott.ssa Claudia Conti, Segretario Generale del Comune di Senigallia, nominato con Decreto sindacale n. 509 del 28/06/2023, domiciliato per l’ufficio in Senigallia presso la sede comunale e autorizzato, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett .c) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l’assistenza dei testimoni per avervi le parti con il mio consenso espressamente rinunciato sono presenti i signori:

ING. DORA DE MUTIIS nata a (.....) il, che

interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI SENIGALLIA (C.F. 00332510429)** che rappresenta, in virtù del decreto del Sindaco n. 11 del 12/01/2023 quale Responsabile P.O. Area Funzionale n. 10 Manutenzioni, LL.PP, Mobilità di seguito denominato «Stazione Appaltante»;

SIG. PEYRON PIETRO nato a (.....) il, che interviene nel presente in qualità di preposto della sede secondaria italiana della ditta **TIER MOBILITY SE (C.F. 00326159993)**, già "NEXTBIKE GMBH", società Capogruppo Mandataria dell'**ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE** costituita tra:

- **TIER MOBILITY SE (C.F. italiano e P. IVA 12852660013)**, con sede in Berlino, Eichhornstrasse 3 C/O Wework, Germania e sede secondaria in Torino (TO), Corso Massimo D'Azeglio n. 57;

- **LUCIAN S.R.L. (C.F. / P. IVA 02354270221)**, società mandante, con sede in via Mori (TN), via della Lasta n. 12;

- **T BRIDGE S.P.A. (C.F. / P.IVA 01201580998)**, società mandante, con sede in Genova, via Garibaldi n. 7/10;

e che stipula in nome e per conto della Capogruppo Mandataria ed in nome e per conto delle Mandanti giusto atto di costituzione dell'ATI e di mandato speciale collettivo con rappresentanza conferito con atto Repertorio n. 19267, raccolta n. 8722, del 10 marzo 2023 del Dott. Francesco Vaglianti, Notaio in Avigliana, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che in copia conforme si conserva agli atti dell'ufficio Contratti;

di seguito denominato «Affidatario»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono certo.

Premesso

- che il Comune di Senigallia, con Delibera di Consiglio Comunale n.122 del 20/12/2016 ha approvato un accordo di partenariato tra i Comuni di Senigallia, Mondolfo e Fano, al fine di partecipare al bando denominato "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con il progetto FA.MO.SE., di cui Senigallia ha assunto il ruolo di Comune capofila;

- che il servizio in oggetto è stato inserito nel DUP – Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2022-2023 del Comune di Senigallia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/04/2022;

- che con determinazione del Responsabile P.O. Area 10 - Manutenzioni – LL.PP. – Mobilità n. 400 del 30/04/2022 è stato avviato il procedimento per la stipula del contratto di appalto per il servizio in oggetto, mediante la procedura di cui all'art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed alle condizioni indicate nella documentazione di gara;

- che con determinazione del Responsabile P.O. Area 10 - Manutenzioni – LL.PP. – Mobilità n. 771 del 18/07/2022 si è provveduto ad integrare e rettificare gli atti di gara allegati alla determina a contrarre n. 771 del 18/07/2022;

- che con prot. n. 56666 del 25/10/2022 è pervenuta notifica da parte del Sig. Pietro Peyron della fusione di Nextbike GmbH con Tier Mobility

SE;

- che con determinazione del Responsabile P.O Area 10 Manutenzioni

– LL.PP. – Mobilità n. 40 del 31/01/2023 il servizio è stato aggiudicato

all’Affidatario in seguito all’offerta che ha ottenuto un punteggio com-

plessivo di 94,00/100 ed ha offerto un ribasso del 12% (dodici per

cento) sul prezzo posto a base di gara di euro 449.247,04 oltre IVA ;

- che con determinazione del Responsabile P.O Area 10 Manutenzioni

– LL.PP. – Mobilità n. 503 del 11/05/2023 è stata dichiarata efficace

l’aggiudicazione del servizio;

- che l’appalto è co-finanziato dal Programma sperimentale nazionale

di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro promosso dal Mini-

stero dell’Ambiente;

-che con determinazione del Responsabile

- che con nota in data 11 aprile 2023 è pervenuto l’atto costitutivo

dell’Associazione Temporanea di Imprese: TIER MOBILITY SE/ LU-

CIAN S.R.L./ T BRIGDE, Rep 19267, raccolta n. 8722, con firme auten-

ticate dal Dott. Francesco Vaglianti, Notaio in Avigliana;

– che l’Affidatario ha comprovato il possesso dei requisiti di partecipa-

zione richiesti negli atti di gara;

– che l’Affidatario ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991, la

dichiarazione relativa alla composizione;

– che è stato acquisito il nulla osta antimafia trattandosi di contratto il

cui valore complessivo supera i 150.000 euro per ciascuno dei

partecipanti al RTI;

- che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione

apposta dal Responsabile sopra citato, il quale lo approva.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. I contraenti, così come specificati, dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa come parte integrante del presente atto.

2. La stazione appaltante concede all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi relativi alla mobilità integrata previsti nel progetto FA.MO.SE. (C.I.G. 9176361CA4 - C.U.P. H19F19000200003).

3. L'Affidatario si impegna alla esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro 395.337,40 oltre iva (euro trecentonovantacinquemilatrecentotrentasette/40), di cui:

a) euro 395.337,40 per servizi al netto del ribasso d'asta;

b) euro 0 (zero) per oneri per la sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato a "corpo".

ART. 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del presente atto i documenti di seguito richiamati che vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti della Stazione Appaltante, per formare parte integrante e

sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati al medesimo:

a. Capitolato speciale di appalto – parte Amministrativa e parte tecnica;

b. l'offerta tecnica;

c. l'offerta economica;

2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e oneri risultanti dal Disciplinare di gara, che l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 4 – CRONOPROGRAMMA E DURATA

1. Lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto dovrà avvenire come indicato negli atti di gara.

L'appalto ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla consegna del servizio. E' prevista la facoltà del Comune di esercitare l'opzione di continuare il contratto per ulteriori 2 (due) anni alle medesime condizioni di appalto pattuite con questo contratto ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

E' fatta salva la facoltà del Comune di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza finale, alle medesime condizioni contrattuali offerte in sede di gara, nessuna esclusa, fino a un massimo di ulteriori 6 mesi.

2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

3. L’Affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la stazione appaltante.

4. L’eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

5. In tal caso la stazione appaltante procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 5 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. A pena di nullità assoluta del contratto, l’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii.

2. I pagamenti a favore dell’Affidatario saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

4. L’Affidatario, con nota del 08/06/2023 n. 34325 ha comunicato altresì gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità della

persona delegata ad operare sul conto stesso ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. L'Affidatario si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la sopracitata comunicazione.

5. L'Affidatario, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

ART. 6 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Affidatario procede alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1 secondo le modalità, alle condizioni ed entro i termini descritti nel presente contratto e nell'Offerta Tecnica, facenti parte integrante del presente contratto e da intendersi qui integralmente riportati.

2. La Stazione Appaltante, senza che ciò determini una variazione nel corrispettivo contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere, durante l'esecuzione del contratto, le modifiche nello svolgimento della prestazione del servizio ritenute opportune per assicurare la costante rispondenza e conformità dell'attività alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nonché agli interessi pubblici perseguiti dalla Stazione Appaltante e agli obiettivi che si perseguono con il servizio richiesto.

3. L'Affidatario non potrà apportare variazioni al servizio oggetto del presente contratto senza espressa autorizzazione del Comune. In particolare, per quanto attiene al gruppo di lavoro costituito per

l'espletamento del servizio con riferimento alle figure professionali richieste quale requisito minimo di partecipazione, è ammessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, la sostituzione dei componenti, per periodi superiori a cinque giorni lavorativi, con figure professionali dotate della stessa competenza ed esperienza di quelle proposte al momento della presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante dovrà esprimere il consenso o l'eventuale dissenso motivato in merito alla sostituzione della figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. Decorso tale termine in assenza di diniego espresso, la sostituzione si intende approvata. Nel caso in cui l'Affidatario proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, espressa o tacita, la Stazione Appaltante effettuerà, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Affidatario e da queste comunicate al Direttore dell'esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 13, d'importo pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) della stessa.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

5. L'Affidatario è tenuto a presentare un piano definitivo del servizio da realizzare entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente contratto ed una relazione finale attestante il dettaglio delle attività realizzate.

ART. 7 – COMPENSO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI

PAGAMENTO

1. La Stazione Appaltante corrisponde all’Affidatario, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni di cui all’art. 3 del Disciplinare, la somma di Euro 395.337,40 (trecentonovantacinquemilatrecentotrentasette/40) oltre IVA, avendo l’affidatario offerto in sede di gara il ribasso percentuali del 12 % (ribasso del dodici per cento) sull’importo soggetto a ribasso di euro 449.247,04 IVA esclusa.

2. La Stazione Appaltante, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili provvede ad emettere i mandati di pagamento a favore dell’Affidatario, secondo le modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa.

3. I pagamenti sono subordinati all’esito positivo dei controlli previsti dal successivo art. 10 attestante la regolare esecuzione delle attività.

4. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 113bis del Codice, e previa verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità.

5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario.

6. L’Affidatario unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni

eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.

7. La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

8. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico dell'Affidatario, la Stazione Appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

9. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 209, della legge 244/2007 l'Amministrazione accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n.55/2013. Il codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: UFR2NP.

11. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CUP H19F19000200003 e al CIG 9176361CA4, alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo corrispettivo unitario. Le fatture dovranno essere intestate alla Stazione Appaltante e riportare distintamente le quote riferite alle attività svolte nell'interesse dei singoli Comuni/Enti aderenti.

12. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Stazione Appaltante, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e e

degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

13. L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazione Appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra.

14. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 8 – FATTURAZIONE

La fatturazione del compenso avverrà secondo le modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa.

ART. 9 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO

DELL’APPALTATORE

1. Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.

2. L’Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’offerta tecnica presentata e di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri,

derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

4. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

5. L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

6. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché di dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

7. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

8. L'Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

9. L'Affidatario metterà inoltre a disposizione, per tutta la durata del Progetto, un gruppo di lavoro composto dai profili professionali previsti all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica, come meglio descritti nell'Appendice al Capitolato Tecnico – Profili

Professionali.

**ART. 10 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E
CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. La Stazione Appaltante con successivo provvedimento provvederà a nominare il direttore di esecuzione del contratto, cui sono assegnate le funzioni di cui al D.M. 48/ 2019.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, in base a quanto disposto dagli artt. 101 e 111 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rilasciando apposita attestazione, prima del pagamento di ogni fattura.

3. Nello specifico, il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.M. 48/2019, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e

sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L’Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l’Affidatario in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto e che non si siano potute risolvere attraverso l’accordo bonario, sono differite al Giudice Ordinario del Foro di Ancona con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 13 – SUBAPPALTO

1. L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto.

2. L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui

ai precedenti commi, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

4. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Affidatario ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della Stazione Appaltante mediante polizza fideiussoria N. 460011804658 rilasciata da UNICREDIT spa in data 04/07/2023 dell'importo di euro 47.440,49* (quarantasettemilaquattrocentoquaranta/49).

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui

agli artt. 4, 9 e 15 del presente contratto.

5. L’Affidatario ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale -parte Amministrativa ha prodotto copia dell’Assicurazione RCT rilasciata dalla Assicurazione AXA Versicherung AG numero polizza 40230162304 per il periodo 01.01.2023- 01.01.2024. L’Affidatario si obbliga a consegnare alla scadenza l’attestazione di avvenuto pagamento del premio della polizza RCT.

ART. 15 – RICHIAMO ALLE NORME

LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l’esecuzione del presente contratto è regolata:

a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate,

c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

d) dalle pertinenti disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. ancora applicabili.

ART. 16 - RESPONSABILITA’ – OBBLIGO DI MANLEVA

1. L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto.

2. Lo stesso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri

dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia della Stazione Appaltante sia di terzi.

3. Inoltre, l'Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

ART. 17 - RECESSO

1. La Stazione Appaltante ha diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti sull'esecuzione del servizio o per motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all' Affidatario e con lettera raccomandata A.R. o PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

3. L'Affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria,

ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

4. Le ipotesi di recesso per giusta causa legittimanti il recesso da parte della Stazione Appaltante senza preavviso sono:

a) la condanna di uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore tecnico dell'Affidatario, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

b) il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

5. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

6. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. In tale fattispecie, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

7. In caso di recesso unilaterale dell'Affidatario, per motivi diversi ed ulteriori da quanto previsto nel presente articolo, questi perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai prodotti/servizi non accettati dalla

Stazione Appaltante, anche se già realizzati.

ART. 18 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nei casi di cui all'art. 19 del Capitolato speciale -Parte Amministrativa e nel caso in cui la prestazione essenziale richiesta non venga svolta entro dieci giorni lavorativi dall'avvio delle attività.

2. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario. In tal caso la Stazione Appaltante avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con raccomandata A.R o PEC., nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

b. nei casi di cui agli articoli del presente contratto di seguito indicati: Cronoprogramma e durata (art. 4); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 6); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 11) cauzione definitiva e coperture assicurative (Art.14); il rispetto degli

obblighi tracciabilità finanziaria (art. 5); subappalto (art. 13); divieto di cessione del contratto, cessione del credito (art. 20).

ART. 19 – PENALI E RELATIVO PROCEDIMENTO DI

APPLICAZIONE

1. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente artt. 3 e 4 l’Affidatario dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante l’importo di 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle suddette penali, dovranno essere contestati all’Affidatario per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Stazione Appaltante, l’Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione Appaltante medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione Appaltante, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Affidatario le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La Stazione Appaltante potrà recuperare l’importo delle penali avvalendosi della cauzione di cui all’articolo 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. La Stazione Appaltante potrà applicare all’Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, la Stazione Appaltante ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nel precedente articolo 18.

6. L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITO

1. È fatto divieto all’Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 del D.Lgs. 2016 e ss.mm.ii., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al suddetto art. 106 e quanto previsto all’art. 14 del capitolato speciale di appalto.

Art. 21 – ASSENZA DI CAUSA INTERDITTIVA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, l’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell' Appaltatore medesimo.

Art. 22 – ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E ALTRE

CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO .

Il responsabile Area Funzionale n. 10 Manutenzioni, LL.PP, Mobilità, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000:

“Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro:

- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del DPR 62/2013, 5 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia e dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016;

- che non ricorrono gli obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r. 62/2013 e 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia;

- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 13 del citato codice di comportamento del Comune di Senigallia;

-che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'articolo 35 bis del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni”.

ART. 23 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E

TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'Affidatario, compresa la registrazione.

2. Sono altresì a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

5. Ai sensi dell'art 1341 del Codice Civile l'Affidatario dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto e in particolare le seguenti:

Art. 4 - Cronoprogramma e durata

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 12 - Controversie

Art. 13 - Subappalto

Art. 19 - Penali e relativo procedimento di applicazione

Art. 23 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016.

E richiesto io segretario - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto che è stato da me letto a video alle parti contraenti, che lo riconoscono conforme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per averne già presa conoscenza.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di sistemi informatici su ventiquattro pagine intere e n. 7 righe della venticinquesima pagina, escluse le firme, oltre agli allegati, viene sottoscritto dalle parti e da me Segretario Generale mediante dispositivo di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, previa verifica effettuata da me Segretario Generale rogante della validità dei certificati di firma.

Ing. Dora De Mutiis (*F.to digitalmente*)

Sig. Peyron Pietro (*F.to digitalmente*)

Il Segretario Generale, Dott.ssa Claudia Conti (*F.to digitalmente*)